



FEDERAZIONE ITALIANA VELA

TRIBUNALE FEDERALE

Decisione n. 1/2022

Ricorrente: tesserato sig. Andrea Castagna

Provvedimento impugnato: provvedimento disciplinare n. 569/21 del 18.11.21 Collegio dei Proviviri della USD Unione Sportiva Quarto

Il Tribunale Federale, riunitosi in data 17.1.22 e 7.2.22, composto da:

Alessandro Ghibellini – Presidente

Giandomenico Boglione – Componente

Luca Giraldi – Componente relatore

con l'intervento del Procuratore Federale Gianfilippo Traversa e la partecipazione del ricorrente sig. Andrea Castagna, assistito dall'avv. Camilla Sciaraffa, e della resistente ASD Unione Sportiva Quarto, assistita dall'avv. Elisa Brigandì, ha esaminato e giudicato il ricorso proposto dal sig. Andrea Castagna avverso la decisione n. 569/21 emessa in data 18.11.21 dal Collegio dei Proviviri della USD Unione Sportiva Quarto

Fatto

Con atto, pervenuto in Federazione in data 17.12.21, il tesserato sig. Andrea Castagna ha impugnato la decisione n. 569/21, emessa in data 18.11.21 dal Collegio dei Proviviri della USD Unione Sportiva Quarto, con la quale veniva inflitta al sig. Castagna la sanzione della sospensione dell'associato di un anno dall'attività sportiva, per essersi recato, in data 5.5.20, presso l'associazione, accedendo ai locali magazzini - e, nella qualità di consigliere dell'unione sportiva, dando l'assenso al loro accesso anche ad altri associati - in spregio alle norme nazionali anti covid all'epoca vigenti e alla delibera del consiglio direttivo del circolo, che vietava temporaneamente l'utilizzo dei detti locali; il tutto aggravato dall'uso di affermazioni, ritenute gravi, nei confronti di altro consigliere dell'associazione.

Svolgimento del procedimento

All'udienza del 17.1.22, dopo ampia e approfondita discussione:

la difesa del sig. Castagna si riportava al ricorso proposto e depositato, chiedendo:

- in via preliminare e/o pregiudiziale: di sospendere in via cautelare l'esecutività dell'impugnato provvedimento;



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP



- sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: di accertare la nullità, o arbitrarietà o infondatezza, dell'impugnato provvedimento;

- nel merito, in via principale: di accertare l'illegittimità, o abnormità o annullabilità o illegittimità, dell'impugnato provvedimento;

- nel merito, in via subordinata: di comminare all'esponente, in riforma dell'impugnato provvedimento, la sanzione disciplinare nel suo minimo;

- in ogni caso: di dichiarare se sussistono profili di responsabilità disciplinare in capo all'Unione sportiva Quarto, adottando, se del caso, i provvedimenti opportuni;

- in via istruttoria: di ammettersi l'audizione di alcuni testimoni specificati su vari capitoli di prova; di disporre l'acquisizione d'ufficio di copia integrale dei fascicoli, riguardanti il Castagna, per i fatti di cui è causa, davanti al Collegio dei probiviri del circolo e davanti alla Procura federale.

La difesa dell'ASD unione sportiva Quarto, nel riportarsi alla propria memoria difensiva depositata, chiedeva:

- in via preliminare: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, o il difetto di competenza o giurisdizione del Tribunale federale, o l'improcedibilità, nullità o illegittimità del ricorso;

- nel merito: di respingere il ricorso, infondato in fatto e diritto, nonché di respingere la domanda cautelare per insussistenza dei requisiti richiesti, con vittoria delle spese di lite;

- in via istruttoria: di ammettersi l'audizione di alcuni testimoni specificati su vari capitoli di prova.

Il Procuratore Federale, nel riportarsi alla propria memoria, rilevava non ravvisarsi elementi per l'azione disciplinare da sottoporre alla Procura e, pertanto, dichiarava di ritenere inammissibile il ricorso.

Al termine dell'udienza, il Tribunale federale si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, respingeva la domanda cautelare, carente in punto di periculum in mora, e nel merito riservava ogni decisione alla seduta del 7.2.22, concedendo alle parti termine per il deposito di nuova memoria riassuntiva, respingendo tutte le istanze istruttorie, ritenuto il ricorso maturo per la decisione.

Alla successiva udienza del 7.2.22, pertanto, le parti, depositate le ulteriori memorie, si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.

Il Tribunale, al termine dell'udienza, si riuniva in camera di consiglio per la decisione.

Motivazione della decisione

Va preliminarmente esaminata la questione, assorbente, circa la competenza di questo Tribunale adito dal sig. Castagna.

Le doglianze dell'odierno ricorrente, circa l'iter logico giuridico che ha portato al noto provvedimento n. 569/21, emessa in data 18.11.21 dal Collegio dei probiviri della USD Unione Sportiva Quarto - con il quale veniva inflitta al sig. Castagna la sanzione della sospensione dell'associato di un anno dall'attività sportiva - non possono essere portate davanti a questo organo federale.

La decisione lamentata, infatti, non può rientrare nella sfera di competenza di questo Tribunale, cui sono demandate - per legge (L. 280/03 art. 2) e secondo il Codice di giustizia sportiva del Coni (art. 4) e il Regolamento di giustizia FIV (art. 4) - la sola osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Certamente in tale ambito non può farsi rientrare il ricorso avverso un provvedimento del Collegio dei probiviri di un'associazione sportiva privata, nei confronti di un proprio associato, relativo all'accessibilità o meno, in un dato momento, a locali magazzini, della stessa associazione, nei quali era riposta attrezzatura sportiva di proprietà anche del ricorrente.

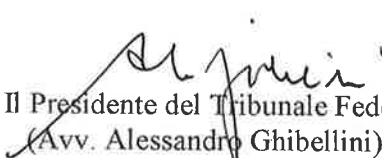
Tale provvedimento, infatti, non ledendo in alcun modo il corretto svolgimento di attività sportive agonistiche, risulta di tutta evidenza atto di natura endoassociativo e come tale, pertanto, va appellato secondo le regole statutarie dell'associazione (in questo caso l'assemblea dell'Unione sportiva Quarto).

La vicenda, dunque, sia pure lungamente e appassionatamente dibattuta nel corposo ricorso del sig. Castagna, non può trovare il suo giudice davanti a questo Tribunale, incompetente per diatribe afferenti i comportamenti tenuti dai singoli associati di private associazioni sportive, all'interno dei loro circoli di appartenenza, non in costanza di manifestazioni sportive.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, esaminate tutte le memorie depositate, sentite le conclusioni del Procuratore federale e delle parti con i loro difensori, ritenuto che la domanda così come è stata proposta dal ricorrente sia inammissibile in quanto non rientrante nella propria competenza, respinge il ricorso proposto dal sig. Andrea Castagna.

Così deciso in Genova-Roma, 7 febbraio 2022


Il Presidente del Tribunale Federale
(Avv. Alessandro Ghibellini)


Il Componente relatore ed estensore
(Avv. Luca Giraldi)

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 16/2/2022